



COMUNE DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 19/06/2014

Deliberazione in pubblicazione all'Albo
Pretorio di questo Comune dal

Presiede Il Presidente Del Consiglio DEL TORTO RANIERI

E' PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO

Sono inoltre presenti gli Assessori GHEZZI PAOLO CAPUZZI SANDRA
CHIOFALO MARIA LUISA DANTI DARIO ELIGI FEDERICO GAY DAVID SANZO
SALVATORE SERFOGLI ANDREA ZAMBITO YLENIA

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva il .

Comunicata a:
Finanze - Provveditorato - Aziende
GRUPPI CONSILIARI
RAGIONERIA
RAGIONIERE CAPO
ORGANO DI REVISIONE
SASSETTI CLAUDIO
SEGRETARIO - DIRETTORE
GENERALE
ASS. SERFOGLI ANDREA
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE PESCATORE PIETRO

Scrutatori: Consiglieri VENTURA GIUSEPPE PIEROTTI
FRANCESCO

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE.**

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
ANTONI VALERIA	P	MANNINI GIANFRANCO	A
AULETTA FRANCESCO	P	MARIOTTI RITA	P
BASTA VLADIMIRO	P	MAZZIOTTI ALESSANDRA	P
BONGIOVANNI PATRIZIA	P	LOGGI GINO	P
BRONZINI MIRELLA	P	NERINI MAURIZIO	P
BUSCEMI RICCARDO	P	PAOLICCHI ARMANDO	P
CIONCOLINI LISA	P	PETRUCCI DIEGO	P
DE NEGRI FERDINANDO	P	PIEROTTI FRANCESCO	P
DE NERI MARIACHIARA	P	RICCI MARCO	P
DEL CORSO FRANCESCA	P	VANNI SIMONE	P
DEL TORTO RANIERI	P	VENTURA GIUSEPPE	P
DELL'OMODARME JURI	A	ZUCCARO ELISABETTA	P
DI STEFANO ODORICO	P		
FERRANTE ANDREA	P		
FICHI VERONICA	P		
FILIPPESCHI MARCO	P		
GALLO SANDRO	P		
GARZELLA GIOVANNI	P		
GHEZZANI SIMONETTA	P		
LANDUCCI STEFANO	A		
LATROFA RAFFAELE	P		

La Presidente Del Consiglio
DEL TORTO RANIERI

Il Vice Segretario Generale
PESCATORE PIETRO

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). – Determinazione aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge finanziaria 2014), che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, che reca disposizioni in materia di TARI e di TASI;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto 29 aprile 2014 del Ministro dell'Interno che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTA la propria precedente deliberazione con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Imposta unica comunale (IUC), comprendente la disciplina regolamentare in materia di Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 secondo cui “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, [...] le aliquote dalla TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

DATO ATTO che:

- in assenza di una puntuale definizione normativa, sono da considerarsi servizi indivisibili erogati dal comune quelli rivolti omogeneamente a tutta la comunità che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- nell'allegato 3 al Regolamento sono stati individuati i servizi indivisibili con indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura concorre il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a norma dell'art. 1, comma 682, lett. b), n. 2, della Legge 147/2013;

CONSIDERATO che il citato art. 1, comma 681, della Legge 147/2013 lascia al comune impositore ampia discrezionalità nella determinazione delle aliquote del Tributo per i servizi indivisibili, che possono essere differenziate sulla base del settore di attività e della tipologia e destinazione degli immobili nel rispetto:

- del comma 676 secondo cui il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- del comma 677 secondo cui il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (fissata al 1,06% ed alle altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile); per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere lo 0,25%;
- del comma 678 secondo cui per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota non può comunque eccedere lo 0,1%;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge 147/2013, *“nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria”*; in tal caso, così come stabilito dall'art. 38, comma 3, del Regolamento, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

TENUTO CONTO:

- delle aliquote dell'IMU stabilite, per ciascuna tipologia di immobile, con precedente deliberazione consiliare, che trovano applicazione a partire dal 1 gennaio 2014;

- dei principi di equità, chiarezza, semplicità e semplificazione, certezza, efficacia ed economicità, sanciti dalla Legge 212/2000 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente") e dagli artt. 2 e 3 del Regolamento generale delle entrate;

VISTO il prospetto allegato "A" come emendato nel corso dell'odierna seduta consiliare secondo la proposta presentata alla Presidenza del Consiglio Comunale il 12.06.2014;

RITENUTO opportuno, nell'esercizio dei poteri di definizione delle politiche fiscali che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia tributaria dell'Ente, stabilire le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili negli importi indicati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in quanto soluzione idonea ad assicurare il gettito necessario alla conservazione degli equilibri di bilancio e, al contempo, a garantire equità nel prelievo fiscale e semplificazione del sistema impositivo locale;

DATO ATTO che, stanti le aliquote definite nell'allegato "A", con riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 681, della Legge 147/2013 e dall'art. 38, comma 3, del Regolamento, non viene in essere alcuna fattispecie in relazione alla quale, per una stessa unità immobiliare, sorgano debiti tributari sia per l'occupante che per il titolare del diritto reale sull'unità medesima;

RILEVATO che il gettito del Tributo per l'anno 2014, sulla base delle aliquote di cui all'allegato "A", è stato stimato dalla Società Entrate Pisa S.p.A. in € 10.936.010,00 ossia in misura ampiamente inferiore al costo dei servizi indivisibili indicato, ai sensi dell'art. 1, comma 682, lett. b), n. 2, della Legge 147/2013, nell'allegato n. 3 al Regolamento;

DATO ATTO che le aliquote stabilite con il presente atto sono indispensabili ad assicurare gli equilibri del bilancio annuale e pluriennale;

RILEVATA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge 147/2013;

PRECISATO che la presente deliberazione, per quanto previsto dall'art. 1, commi 676 e 677, della Legge 147/2013, viene assunta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO:

- l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, stante l'istruttoria esperite dalla Società Entrate Pisa S.p.A.;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti (prot. n. 34211/2014), espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'estratto del verbale della seduta del 10/06/2014 della IV Commissione consiliare permanente contenente il parere espresso dalla stessa Commissione e che si allega al presente atto, sotto la lettera B1), per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI gli emendamenti presentati nei termini previsti dal vigente regolamento di contabilità e che di seguito si elencano:

Emendamento n. 4 presentato dal consigliere Buscemi del gruppo consiliare Forza Italia – Pdl: decaduto

Emendamento n. 9 presentato dal gruppo consiliare Una Città in Comune – Prc: ritirato dal proponente

Emendamento n. 10 presentato dal gruppo consiliare Una Città in Comune – Prc: decaduto

Emendamento n. 12 presentato dal gruppo consiliare Una Città in Comune – Prc: ritirato dal proponente

Emendamento n. 13 presentato dal gruppo consiliare Una Città in Comune – Prc: respinto avendo riportato la seguente votazione: Favorevoli n. 5 – Contrari n. 21 (Pierotti, Mazziotti, Vanni, De Neri, Basta, Cioncolini, Gallo, Ventura, Mariotti, Bongiovanni, De Negri, Filippeschi, Del Torto, Ghezzani, Paolicchi, Di Stefano, Latrofa, Buscemi, Bronzini, Garzella, Logli) – Astenuti n. 3 (Antoni, Del Corso, Zuccaro)

Emendamento n. 15 presentato dal gruppo consiliare Una Città in Comune – Prc: decaduto

Emendamento n. 16 presentato dal gruppo consiliare Una Città in Comune – Prc: decaduto

Emendamento n. 17 presentato dal gruppo consiliare Una Città in Comune – Prc: decaduto

Emendamento n. 22 presentato dal gruppo di maggioranza: approvato avendo riportato la seguente votazione: Favorevoli n. 19 – Contrari n. 11 (Auletta, Ricci, Antoni, Zuccaro, Latrofa, Nerini, Petrucci, Buscemi, Bronzini, Garzella, Logli)

A maggioranza dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti	n. 30
Favorevoli	n. 19
Contrari	n.11 (Antoni, Auletta, Bronzini, Buscemi, Garzella, Latrofa, Logli, Nerini, Petrucci, Ricci, Zuccaro)

DELIBERA

- 1) di approvare le aliquote e le detrazioni del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nel prospetto allegato "A" (parte integrante e sostanziale), nel testo emendato in sede consiliare;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014;
- 3) di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A. e dal Collegio dei Revisori dei conti;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 16/2014, ai fini della pubblicazione sull'apposito sito informatico.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Aliquote

Descrizione aliquota	Aliquota percentuale
Aliquota di base che si applica ai seguenti immobili: a) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, diversi dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; b) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,25%
Aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011.	0,10%
Aliquota maggiorata che si applica ai seguenti immobili: a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento; b) pertinenze dell'abitazione principale di cui all'art. 5, comma 7, del Regolamento; c) unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui all'art. 5, commi 5 e 6, del Regolamento.	0,33%
Aliquota ridotta che si applica a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle per le quali trovano applicazione l'aliquota di base o l'aliquota maggiorata.	0,00%

Detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

Fasce di rendita catastale	Detrazione
Fino ad € 400,00	€ 190,00
Oltre € 400,00 e fino ad € 500,00	€ 180,00
Oltre € 500,00 e fino ad € 600,00	€ 170,00
Oltre € 600,00 e fino ad € 700,00	€ 160,00
Oltre € 700,00 e fino ad € 800,00	€ 130,00
Oltre € 800,00 e fino ad € 900,00	€ 110,00
Oltre € 900,00 e fino ad € 1.000,00	€ 90,00
Oltre € 1.000,00 e fino ad € 1.200,00	€ 70,00
Oltre € 1.200,00	€ 0,00

Maggiorazione della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

Figli	Maggiore detrazione
--------------	----------------------------

Per ciascun figlio oltre il secondo, di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale	€ 25,00
---	---------



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

☐
☒

della Giunta Comunale
del Consiglio Comunale

Tributo per i servizi indivisibili (TASI). – Determinazione aliquote.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione:

☒
☐

comporta
non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pisa, 15 maggio 2014

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Dr. Claudio Sassetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dell'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n°

Prenotazione di impegno n°

Pisa, 15 maggio 2014

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Dr. Claudio Sassetti



COMUNE DI PISA

Collegio dei Revisori dei conti

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

Tributo per i servizi indivisibili (TASI). – Determinazione aliquote.

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Pisa,

PRESIDENTE

Rag. Fabio Vergamini

REVISORE

Dott. Franco Dell'Innocenti

REVISORE

Rag. Alberto Matteucci

